

Esce il Consigliere BERTUZZI.

Il Consigliere Ambrogioni dichiara che i colleghi Bosso e Spalletta per motivi di lavori non possono essere presenti.

Il Consigliere Fontana legge il testo della questione pregiudiziale già presentata dall'opposizione e protocollata al n. 16522 del 27 aprile 2011.

Viene posta a votazione la questione pregiudiziale presentata dall'opposizione, la stessa viene respinta con:

Contrari	11
Favorevoli	6 (FONTANA - LETTA - SOLLECITO - PAOLUCCI - CONTI E AMBROGIONI)
Astenuto	1 (TOMBOLETTI)

Si passa al punto 1 all'o.d.g.

Rientra il Consigliere BERTUZZI

Relaziona il Consigliere Arpaia

Interviene il Consigliere Fontana che deposita il seguente emendamento per introdurre il comma 2 all'art. 9:

"Il Comune deve attivare la copertura assicurativa per incidenti dei minori affidati agli affidatari nonché per danni provocati a terzi dai minori nel corso dell'affido stesso".

Il Presidente chiede la sospensione della seduta che viene votata all'Unanimità

L'emendamento viene approvato all'unanimità.

Parere **favorevole** di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000.

Lì, 13.4.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Patrizia Pisano

Parere **favorevole** di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000.

Lì,

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le Leggi n. 184/83 e n.149/01 e s.m.i., “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” e “Diritto del minore alla propria famiglia”, nelle quali viene disposto che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un’altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione;

VISTI, in particolare, gli artt. 4 e 5 della Legge 184/83, nel quale viene esplicitato che “l’affidamento familiare è disposto dal Servizio Sociale locale”..... e che “l’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall’autorità affidante”;

RILEVATO pertanto che, in base alla normativa statale e regionale, è competenza del Servizio Sociale comunale prendere in carico il minore e la sua famiglia nel percorso dell’Affidamento Familiare non solo per definire i rapporti tra i diversi attori coinvolti ma anche per favorire il diffondersi nel territorio della cultura dell’accoglienza e la sensibilizzazione dell’affido, nonché di raccogliere la disponibilità delle persone singole e dei nuclei familiari e sostenerli tramite l’accompagnamento ed il supporto psicosociale nel corso dell’esperienza affidataria;

DATO ATTO che al fine di adeguare le procedure ai bisogni della realtà territoriale e declinare con maggior precisione i ruoli e i compiti dei vari attori – ed in particolare del Servizio Sociale – nel percorso di Affidamento Familiare, si ritiene necessario dotarsi di apposito Regolamento Comunale;

VISTO l’unito schema di Regolamento, presentato dall’Assessore, composto da 10 articoli, reso agli atti del Consiglio;

DATO ATTO che lo stesso è stato sottoposto in data 12.4.2011 all’esame della Commissione Consiliare competente;

PRESO ATTO, altresì, del parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Con voti unanimi favorevoli (19)

DELIBERA:

- **APPROVARE** l’unito Regolamento di Affidamento Familiare, che si allega alla presente deliberazione con la lettera “A”, quale parte integrante, composto di n. 10 articoli.
- **PROVVEDERE** alla pubblicazione del succitato Regolamento all’albo on-line comunale, in esecuzione dell’articolo 52, lettera e), del vigente Statuto comunale.

Con separata votazione espressa, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, all’unanimità dei componenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Caracciolo



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Gianfilippo Coromaldi





COMUNE DI GROTTAFERRATA

(Provincia di Roma)

Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - C.A.P. 00046

Regolamento Affidamento Familiare

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l'erogazione e l'accesso all'affidamento familiare rivolto ai minori residenti e alle loro famiglie qualora a fronte di un Progetto o del verificarsi di una situazione di emergenza, venga deciso dai servizi sociali istituzionalmente componenti, una separazione temporanea della famiglia, o ai minori non residenti e/o stranieri non accompagnati, ai sensi del seguente quadro normativo:

L. 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia" e successive modificazioni di cui alla legge 28 marzo 2001 n. 149

L. 28 agosto 1997, n. 285 che detta gli orientamenti per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza

D.L. 18 agosto 1998 n. 286: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

L. 26 agosto 2002 n. 189: "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"

L. 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 3/5/2001 n. 158 che ne definisce gli indirizzi strategici e generali

Art. 2

Finalità e obiettivi dell'affidamento familiare

Con l'affidamento familiare si intende perseguire la finalità di garantire al minore il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare in grado di assicurargli uno sviluppo psicofisico e relazionale adeguato e conforme a quanto prevede, in tema di diritti dei minori, la Convenzione ONU di New York del 1989, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura.

Nel contempo ci si prefigge di recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque la rielaborazione della propria esperienza familiare.

Art. 3

Destinatari

- Minori che si trovano in situazione di grave disagio e/o rischio evolutivo o per i quali si è decisa una separazione temporanea della famiglia;
- minori le cui famiglie presentino gravi carenze nell'esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia;

- minori stranieri non accompagnati privi della presenza e del sostegno della propria famiglia d'origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura;
- ragazzi/e oltre il 18° anno di età e comunque non oltre il 21°, che per situazioni particolari motivate nel Progetto redatto dal servizio sociale istituzionalmente competente, necessitano di proseguire l'esperienza nella famiglia affidataria

Art. 4 I soggetti affidatari

Gli affidatari possono essere come previsto dalla vigente normativa, coppie con figli, coppie senza figli e persone singole.

Nei casi in cui non siano disponibili soggetti affidatari adeguati ai bisogni del minore, si farà ricorso ad altri strumenti atti alla realizzazione della separazione temporanea del minore dalla famiglia di origine.

Art. 5 Tipologie di affidamento familiare

L'intervento di affidamento familiare secondo la normativa vigente può essere:

5.1 Secondo lo status giuridico:

- **consensuale**, disposto dall'Ente Locale in attuazione dell'art. 4 della 184/83 e sue modifiche previste dalla legge 149/2001, previo consenso dei genitori o del tutore. Il provvedimento di affidamento familiare, qualora il minore non sia affidato a parente entro il IV grado, viene sempre inviato per la ratifica al Giudice Tutelare;
- **giudiziale**, disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni che si avvale dei servizi sociali dell'Ente Locale per la sua attuazione e vigilanza.

5.2 Secondo le tipologie di collocazione:

- **eterofamiliare**: quando il minore viene collocato al di fuori della sua famiglia d'origine
- **intrafamiliare**: quando il minore viene collocato presso parenti entro il IV grado

5.3 Secondo il tempo di durata:

- **residenziale**: quando il minore vive stabilmente con gli affidatari
- **diurno**: quando il minore trascorre solo parte della giornata con gli affidatari e la sera torna nella sua famiglia
- **a tempo parziale**: quando il minore trascorre solo un periodo definito con gli affidatari
- **di emergenza/ponte**: quando il minore viene collocato in via d'urgenza in una famiglia affidataria il tempo necessario per predisporre un Progetto di Cura e Protezione

La legge prevede che l'affidamento familiare abbia una durata di 24 mesi prorogabili di altri 24 mesi nel caso in cui il Progetto lo preveda.

I Progetti all'interno dei quali si disponga un affido familiare che necessita di una proroga di altri 24 mesi, devono essere oggetto di periodiche verifiche, soprattutto per quanto riguarda i termini del ricongiungimento/riunificazione familiare.

Art. 6

Funzioni e compiti dei Servizi coinvolti nel progetto di affidamento familiare.

6.1 Funzioni e compiti dei Servizi Sociali istituzionalmente competenti

- a. Elaborazione, predisposizione e attuazione del Progetto Quadro del minore.
- b. Predisposizione di un progetto di aiuto e sostegno alla famiglia di origine affinché si creino le condizioni che favoriscano il miglior livello possibile di riunificazione familiare. È anche compito dei Servizi sociali istituzionalmente competenti assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine.
- c. Richiesta al Polo Affidamento Distretto RMH1 qualora vi sia la necessità di collocare il minore in ambito etero familiare, di individuare la risorsa familiare più idonea per il minore. Viene compilata una scheda di richiesta da parte del Comune per accedere alla Banca risorse e avviare la fase di lavoro che porta all'abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria.
- d. Individuazione, in collaborazione con il Polo Affidamento, della famiglia affidataria ritenuta adeguata per l'intervento di affidamento familiare.
- e. Valutazione, in caso di affidamento intrafamiliare richiesto dal Tribunale per i Minorenni, dell'adeguatezza dei genitori indicati.
- f. Condivisione, con la famiglia affidataria, del Progetto Educativo sul minore denominato Progetto Educativo Individuale (PEI) che è parte integrante del progetto.
- g. Monitoraggio periodico dell'andamento del Progetto generale e quindi dell'intervento di affidamento familiare in relazione agli obiettivi previsti nel progetto stesso e nel PEI, in collaborazione con gli eventuali servizi coinvolti nella gestione del Progetto.
- h. Erogazione del contributo economico, individuato in 225 € mensili, a sostegno dell'affidamento unitamente al supporto, se necessario, all'affidatario nelle procedure istituzionali e/o burocratiche relative ai rapporti con l'istituzione scolastica e l'autorità sanitaria.
- i. Sensibilizzazione della cittadinanza a livello locale sui temi dell'affidamento e della solidarietà familiare, anche avvalendosi della collaborazione, attraverso modalità diverse, di associazioni, cooperative e altre forme aggregative di cittadini.

Art. 7

Diritti e doveri delle famiglie d'origine /affidatarie

7.1 Famiglia d'origine

• Diritti

- a. conoscere le finalità generali dell'affidamento familiare, le informazioni essenziali relative alla famiglia affidataria, le modalità di mantenimento del rapporto con il figlio oltre che, laddove sia ritenuto opportuno, fare conoscenza della famiglia affidataria;
- b. mantenere significativi rapporti con il bambino;
- c. usufruire del sostegno e degli interventi dei Servizi Sociali istituzionalmente competenti e di altri Servizi specialistici;
- d. condividere la scelta dell'indirizzo scolastico, la conseguente iscrizione ed essere informati dell'andamento scolastico del figlio;

• Doveri

- a. rispettare gli accordi, in caso di affidamento consensuale, e/o le prescrizioni dettate dal Tribunale per i Minorenni, in caso di affidamento giudiziale;
- b. realizzare il programma stabilito dagli operatori dei servizi territoriali per favorire il superamento degli elementi di pregiudizio e di disagio e favorire il ricongiungimento con i propri figli nei tempi concordati;
- c. contribuire, in base alle proprie possibilità, alle spese del figlio;
- d. rispettare la privacy e la riservatezza della famiglia affidataria.

7.2 Famiglia affidataria

• Diritti

- a. essere informati circa la situazione del minore che accoglieranno e il progetto che lo riguarda;
- b. concorrere alla predisposizione del PEI;
- c. usufruire del sostegno psico-sociale degli operatori del Comune di residenza del minore;
- d. mantenere gli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e l'autorità sanitaria anche, se necessario, con il supporto per le procedure istituzionali e/o burocratiche, dei servizi istituzionalmente competenti;
- e. essere tutelati nella propria sfera di riservatezza e nel rispetto della propria privacy;
- f. ricevere un contributo economico mensile;
- g. beneficiare della normativa a favore dei lavoratori dipendenti.

• Doveri

- a. provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore affidato nel rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa;
- b. mantenere, in collaborazione con gli operatori dell'Ente Locale, significativi rapporti con la famiglia d'origine del minore, tenendo conto di eventuali prescrizioni dei Servizi o dell'Autorità Giudiziaria;
- c. collaborare con gli operatori del Comune e contribuire alla costruzione del PEI;
- d. assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni affettive, fisiche e intellettive, favorendo la socializzazione ed i rapporti con i suoi contesti di vita;
- e. assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore in affido e della sua famiglia.

Art. 8

Accesso alla risorsa di affidamento familiare

I servizi sociali istituzionalmente competenti inviano la richiesta di ricerca del nucleo familiare affidatario al Centro per l'Affido su modulo appositamente predisposto, unitamente al dispositivo del Tribunale per i Minorenni in caso di affidamento giudiziaro.

Art. 9

Contributo economico e assicurazione

9.1 La famiglia affidataria che accoglie un minore ha diritto a ricevere un contributo economico mensile, indipendentemente dalle condizioni economiche, per sostenere le spese di mantenimento del minore.

9.2 Il Comune deve attivare la copertura assicurativa per incidenti dei minori affidati agli affidatari, nonché per danni provocati a terzi dai minori nel corso dell'affido stesso.

Art. 10
Conclusione dell'affidamento familiare

L'affidamento familiare si conclude al venire meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità, a giudizio dell'Autorità che lo ha disposto o alla scadenza prevista nel Progetto, nel rispetto della situazione e nell'interesse preminente del minore.

Nel prevedere la conclusione dell'affidamento familiare il Progetto deve stabilire i termini e i modi della riunificazione con la famiglia di origine, l'inserimento in nuova famiglia o il percorso di autonomia per il minore.

L'affidamento familiare può concludersi anticipatamente per il sopraggiungere di condizioni impreviste che rendono necessario un collocamento diverso per il minore. In questo caso il minore, la famiglia affidataria e la famiglia di origine vanno adeguatamente preparate.



La presente deliberazione viene inviata:

- All'ufficio comunale competente per la pubblicazione mediante affissione all'Albo ai sensi dell'art.124, 1° comma, del DLgs.267 del 18.8.2000.
- All'ufficio consultazione atti ai sensi dell'art.52 dello Statuto.
- Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art.239 DLgs. 267/2000.

N.....

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio della Sede Municipale per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma, del DLgs.267/2000 dal 16.5.2011

Li, 16.5.2011

Il Messo



ESEGUIBILITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata urgente dall'organo deliberante ai sensi dell'art.134, comma 4 - DLgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Caracciolo



ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3° DLgs.267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Caracciolo

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Grottaferrata, li 16.5.2011

DALLA SEGRETERIA GENERALE

A _____ per l'esecuzione nei modi e termini di legge, ed in conformità di quanto deciso in deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Caracciolo

